

Assicurazione per la Responsabilità Civile delle attività sportive, culturali e del tempo libero

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Società Reale Mutua di Assicurazioni



Responsabilità Reale – RC Attività Varie – Sport, cultura e tempo libero

Edizione 07/2022 (Ultimo aggiornamento disponibile)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Reale Mutua di Assicurazioni società mutua assicuratrice, capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, Via Corte d'Appello, n. civico 11; CAP 10122; città Torino; tel. +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966; sito internet: www.realemutua.it; e-mail: buongiornoreale@realemutua.it; pec: realemutua@pec.realemutua.it.

Iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 65 del R.D.L. 29/04/1923, n 966 REA Torino, n. 9806. Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

Il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 2.418 milioni di euro, di cui 60 milioni di euro relativi al Fondo di Garanzia e 2.265 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.

Le informazioni relative alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) sono disponibile al seguente link: <https://www.realemutua.it/institutional/chi-siamo/relazioni-e-bilanci>.

Si specificano i seguenti dati:

- requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 945,4 milioni;
- requisito patrimoniale minimo di solvibilità (MCR): 425,4 milioni;
- fondi propri ammissibili (eligible own funds), interamente classificati come Tier1: 3.691,1 milioni di euro;
- solvency ratio: 390,4%.

Al contratto si applica la legge italiana.

È possibile personalizzare la copertura scegliendo, in un ventaglio di possibilità predisposte, i massimali per i quali si desidera siano prestate le garanzie.

L'impegno di Reale Mutua sarà limitato ai massimali concordati con il Contraente.

Saranno operanti esclusivamente le Condizioni Facoltative esplicitamente scelte e acquistate.



Che cosa è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni– Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie

GARANZIE DI BASE

✓ **Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)** – la garanzia comprende inoltre la responsabilità civile derivante all'Assicurato: 1) da conduzione dei locali e dell'area in cui si svolge l'attività assicurata; 2) da attività di pulizia, vigilanza, guardiana, servizio di infermeria ed antincendio; 3) da lavori di ordinaria manutenzione dei locali in cui si svolge l'attività assicurata; 4) da svolgimento di attività svolte all'esterno dei locali dell'Assicurato attinenti l'attività assicurata.

Possono inoltre operare altre garanzie tra cui le seguenti:

- ✓ **Incarichi previsti dal testo unico sulla sicurezza** - comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione alla committenza o allo svolgimento degli incarichi previsti dal Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008). Opera se attivata la garanzia Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.).
- ✓ **Sospensione o interruzione di attività** - comprende le perdite pecuniarie derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro risarcibile. Opera se attivata la garanzia Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.).
- ✓ **Errato trattamento dei dati personali (privacy)** - comprende le perdite pecuniarie derivanti dalla violazione delle norme sulla tutela delle persone (D. Lgs. 196/2003) purché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi di legge.
- ✓ **Committenza auto** - comprende la responsabilità civile dell'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi prestatori di lavoro dipendenti in relazione alla guida di autoveicoli, ciclomotori, motocicli, purché: 1) i veicoli medesimi non siano di proprietà dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati in leasing finanziario o dati in usufrutto; 2) al momento del sinistro il veicolo sia guidato da prestatori di lavoro dell'Assicurato iscritti nei libri paga tenuti a norma di legge. Opera se attivata la garanzia Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.).
- ✓ **Responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro** – comprende la responsabilità di tali soggetti per: 1) danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento della loro attività per conto dell'Assicurato; 2) danni involontariamente cagionati ad altri prestatori di lavoro dell'Assicurato, limitatamente al caso di morte e lesioni personali gravi o gravissime. Opera se attivata la garanzia Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.).
- ✓ **Danni da incendio** – comprende la responsabilità per danni cagionati a terzi derivanti da incendio, esplosione, implosione e scoppio di cose dell'Assicurato o conseguenti allo svolgimento delle attività descritte in polizza. Opera se attivata la garanzia Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.).
- ✓ **Danni ai veicoli** - comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni subiti da: 1) veicoli in sosta o in circolazione nell'ambito dell'esercizio; 2) veicoli sotto carico e scarico; 3) alle cose trovatesi a bordo di tali veicoli. Opera se attivata la garanzia Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.).

In relazione al tipo di attività garantita dal singolo contratto sono inoltre sempre operanti delle specifiche **“Condizioni integrative”** che contengono garanzie dedicate all'attività stessa. Le principali sono:

✓ **Associazioni di volontariato** - la garanzia comprende: 1) la responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatto dei volontari; 2) la responsabilità civile personale dei volontari in relazione allo svolgimento dell'attività per conto dell'associazione; 3) la proprietà e l'utilizzo delle attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività; 4) l'organizzazione di eventi e/o manifestazioni inerenti all'attività.

La garanzia opera a condizione che l'associazione sia costituita nel rispetto delle normative vigenti e che il nominativo dei volontari risulti dai registri tenuti a cura dell'assicurazione stessa.

✓ **Associazioni sportive – società e scuole sportive e circoli ricreativi (con attività sportiva)** - la garanzia comprende: 1) la responsabilità civile dell'Assicurato, degli associati e degli allievi per danni cagionati a terzi; 2) i rischi derivanti dalla proprietà delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento della disciplina sportiva; 3) i rischi derivanti dall'organizzazione di manifestazioni e/o gare in genere purché inerenti la disciplina assicurata; 4) la responsabilità civile personale di istruttori, allenatori e simili dipendenti dell'Assicurato.

La garanzia opera purché: 1) gli istruttori, allenatori e simili possiedano i requisiti previsti dalla legge; 2) gli associati, allievi e iscritti possiedano i requisiti fisici, comprovati da certificazione medica se richiesta dalla legge.

✓ **Circoli ricreativi e culturali (senza attività sportiva)** - la garanzia comprende: 1) la responsabilità civile dell'Assicurato e degli associati per danni cagionati a terzi; 2) la conduzione dei locali adibiti a sede dell'Assicurato, compresa l'organizzazione di manifestazioni all'interno dei medesimi locali.

✓ **Guide e istruttori sportivi** - la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatto degli allievi o clienti. La garanzia opera purché l'Assicurato sia in possesso delle abilitazioni ed autorizzazioni previste dalla legge.

✓ **Impianti sportivi – palestre** - la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato: 1) dalla proprietà degli impianti assicurati nonché dei loro spogliatoi, locali adibiti a servizio di reception, segreteria o ufficio; 2) aree verdi e parcheggi siti all'interno dell'area assicurata. La garanzia opera purché: 1) gli istruttori, allenatori e simili posseggano i requisiti previsti dalla legge; 2) gli associati, allievi e iscritti posseggano i requisiti fisici, eventualmente comprovati da certificazione medica quando richiesto dalla legge.

✓ **Istituti scolastici privati – organizzazione di corsi** - la garanzia comprende: 1) la responsabilità civile personale degli insegnanti e degli addetti all'istituto nell'esercizio dell'attività svolta per conto del medesimo; 2) la responsabilità personale dei genitori e degli allievi per danni cagionati nel contesto delle attività scolastiche; 3) i danni verificatisi durante passeggiate, gite, visite scolastiche e altre manifestazioni di carattere culturale, tecnico o sportivo organizzate dall'Assicurato.

GARANZIE DI BASE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Luoghi di culto - la garanzia comprende responsabilità civile derivante all'Assicurato: 1) dall'esercizio di manifestazioni a carattere liturgico, anche all'esterno delle strutture assicurate, purché in regola con le autorizzazioni di legge; 2) dall'esercizio di oratori; 3) dall'esercizio di associazioni religiose o benefiche operanti nell'ambito dei luoghi assicurati, esclusi i gruppi scoutistici; 4) per fatto dei volontari nonché la responsabilità personale dei volontari stessi mentre svolgono le attività per conto dell'Assicurato. ✓ Manifestazioni temporanee - la garanzia comprende il rischio derivante l'esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento delle manifestazioni, comprese le operazioni di montaggio e smontaggio. La garanzia opera a condizione che la manifestazione venga organizzata in conformità alle disposizioni di legge. ✓ Riserve di caccia - la garanzia comprende: 1) i rischi derivanti dalla proprietà di attrezzature inerenti alla caccia nella riserva; 2) i danni verificatisi fuori dal territorio della riserva esclusivamente in occasione di sconfinamenti di animali; 3) la responsabilità civile personale dei cacciatori, escluso il rischio derivante dall'attività venatoria (da coprire con specifica assicurazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente). ✓ Riserve di pesca - la garanzia comprende i rischi derivanti: 1) dalla proprietà di attrezzature inerenti alla pesca nella riserva; 2) dall'esistenza e noleggio di imbarcazioni a vela o a remi.
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?	
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO	
	Non sono previste opzioni con riduzione del premio
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
✓ Proprietà dei fabbricati dove si svolge l'attività	Comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua qualità di proprietario dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione.
✓ Rischio smercio	Comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per danni provocati a terzi da prodotti dopo la somministrazione e/o la vendita. Per i prodotti fabbricati dall'Assicurato o contrassegnati dal suo marchio la garanzia opera solo se sono venduti o somministrati direttamente al consumatore finale. La garanzia opera purché la somministrazione o vendita ed il danno siano avvenuti durante il periodo di validità dell'assicurazione.
✓ Cose portate o consegnate	Comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato di quanto questi sia tenuto a rispondere verso i clienti, ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis del Codice Civile, per sottrazione, distruzione, deterioramento di cose portate nella struttura assicurata o di cose consegnate in custodia all'Assicurato.
✓ Danni a cose in consegna e custodia	Comprende i danni arrecati alle cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia.
✓ Aree giochi per bambini all'aperto	Comprende i danni derivanti da proprietà e conduzione di giochi per bambini situati nell'area di pertinenza dell'attività descritta in polizza. La garanzia opera: 1) purché siano rispettate le normative relative alle attrezzature da gioco per bambini e siano prestate le necessarie opere di manutenzione; 2) esclusivamente per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invaldità permanente non inferiore al 6%.
✓ Danni da inquinamento accidentale	Comprende i danni conseguenti a contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.
✓ Malattie professionali	Estende la responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) al rischio delle malattie professionali, purché venga riconosciuta la causa di lavoro. Opera purché le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante periodo di validità dell'assicurazione.
✓ Tribune	Comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni derivanti dall'esercizio di tribune annesse agli impianti descritti in polizza. Se è attiva l'opzione "Proprietà dei fabbricati dove si svolge l'attività", la garanzia opera anche per i rischi derivanti dalla proprietà delle tribune.
✓ Resp. civile personale degli espositori	Comprende la responsabilità civile personale di ogni espositore.
✓ Resp. civile personale dei partecipanti alle manifestazioni sportive	Comprende la responsabilità civile personale di ogni partecipante.



Che cosa non è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie

Rischi esclusi

Non sono coperti i danni:

- ✘ punitivi (punitive or exemplary damages) oppure le sanzioni e ogni tipo di risarcimento avente carattere sanzionatorio;
- ✘ verificatisi su impianti o installazioni in mare non saldamente assicurati alla riva (piattaforme “off shore”);
- ✘ da perdite pecuniarie, salvo quanto previsto dalle garanzie “Sospensione o interruzione di attività” e “Errato trattamento dei dati personali (privacy)” se operanti;
- ✘ da detenzione ed uso di esplosivi.


Le garanzie a tutela della Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) non coprono inoltre i danni:

- ✘ da furto;
- ✘ derivanti da infiltrazione di acqua; alterazione o impoverimento di sorgenti, corsi d’acqua, falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- ✘ derivanti dalla circolazione su strade di uso pubblico (o aree equiparate) di veicoli a motore, dalla navigazione di natanti, imbarcazioni e navi a motore, dall’impiego di aeromobili, salvo quanto previsto dalla garanzia “Committenza auto” se operante;
- ✘ causati da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata o che non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
- ✘ ad opere e cose costruite, in costruzione o poste in opera dall’Assicurato;
- ✘ ad opere e cose oggetto dei lavori, limitatamente alle sole parti direttamente interessate dall’esecuzione dei lavori;
- ✘ ad aeromobili nonché alle cose ed alle persone a bordo degli stessi;
- ✘ a cose da vibrazioni, assestamento, cedimento o franamento del terreno;
- ✘ verificatisi su aree aeroportuali;
- ✘ derivanti da errori, omissioni o ritardi nell’elaborazione di atti e documenti; da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non derivanti dalla legge;
- ✘ derivanti dalla detenzione di merci pericolose non in conformità alle norme disciplinanti l’esercizio dell’attività;
- ✘ relativamente alla garanzia Danni ai veicoli, i danni da furto, quelli da incendio delle cose dell’Assicurato o da lui detenute, nonché i danni subiti da veicoli comunque in uso all’Assicurato.

Nelle Condizioni integrative, operanti in relazione al tipo di attività garantito, non sono inoltre coperti i seguenti danni.

- ✘ Relativamente ad **Associazioni di volontariato** la garanzia non vale per: 1) i danni subiti dai volontari dell’associazione limitatamente alle lesioni lievi (art. 583 del Codice Penale) o ai danni a cose; 2) i danni conseguenti a qualsiasi prestazione di carattere medico; 3) i rischi derivanti dalla proprietà ed esercizio di strutture sanitarie; 4) i danni conseguenti a omissioni, insufficienza e inadeguatezza degli interventi rientranti fra le attività dell’associazione, nonché per i danni che necessariamente vengano cagionati allo scopo di effettuare detti interventi; 5) i danni derivanti da disturbi radiotelevisivi.
- ✘ Relativamente ad **Associazioni sportive – società e scuole sportive e circoli ricreativi (con attività sportiva)** la garanzia non vale per: 1) le lesioni lievi (art. 583 del Codice Penale) o ai danni a cose che gli associati, gli allievi e coloro che partecipano alle attività sportive si provochino fra di loro; 2) i rischi derivanti dalla proprietà di tribune, stadi, arene, ippodromi, cinodromi, velodromi, sferisteri.
- ✘ Relativamente a **Circoli ricreativi e culturali (senza attività sportiva)** la garanzia non vale per: 1) i danni a cose che gli associati si provochino fra di loro; 2) i rischi derivanti dall’organizzazione di manifestazioni all’esterno dei locali adibiti a sede dell’Assicurato; 3) i rischi derivanti dall’esercizio di attività sportive.
- ✘ Relativamente a **Guide e istruttori sportivi** la garanzia non vale per i danni a cose che gli allievi o clienti si provochino fra di loro. Non copre inoltre lo svolgimento delle seguenti discipline: attività subacquee; mountain bike; rafting, canyoning, hydrospeed; wakeboard, kitesurf; sport equestri; sport acrobatici ed estremi (es. bungee-jumping); surf, vela; tiro a segno/volo, tiro dinamico sportivo; attività motoristiche; volo (istruttori di parapendio, deltaplano e simili).
- ✘ Relativamente a **Impianti sportivi – palestre** la garanzia non vale per i danni che coloro i quali prendano parte attiva alle discipline sportive si provochino fra di loro.
- ✘ Relativamente a **Istituti scolastici privati – organizzazione di corsi** la garanzia non vale per: 1) i danni subiti da genitori ed allievi limitatamente alle lesioni lievi (art. 583 del Codice Penale) o ai danni a cose; 2) i rischi relativi all’esercizio di teatri, cinematografi, piscine e tribune.
- ✘ Relativamente a **Luoghi di culto** la garanzia non vale per i danni a cose subiti da coloro i quali collaborano a titolo gratuito alle attività assicurate.

Rischi esclusi	<ul style="list-style-type: none"> ✘ Relativamente a Manifestazioni temporanee la garanzia non vale per: 1) limitatamente alle lesioni lievi (art. 583 del Codice Penale) o ai danni a cose, i danni subiti dai partecipanti alle manifestazioni organizzate dall'Assicurato, gli artisti ed orchestrali, gli espositori ed i gestori di attrazioni, i componenti il comitato organizzatore. Per il Presidente o il legale rappresentante del Comitato Organizzatore la garanzia non vale anche in caso di morte o lesioni gravi; 2) relativamente alle manifestazioni sportive, i danni che gli atleti partecipanti si provochino fra loro; 3) i danni derivanti da: a) uso di veicoli a motore, di aeromobili e di imbarcazioni; b) uso di cavalli, carri allegorici, giostre, attrazioni viaggianti; c) uso di materiale pirotecnico e/o armi da fuoco; d) manifestazioni politiche e sindacali; e) pratica di sport estremi. ✘ Relativamente a Riserve di caccia la garanzia non vale: 1) per i danni verificatisi fuori dal territorio della riserva (restano tuttavia compresi in garanzia i danni provocati da sconfinamento di animali); 2) quelli subiti dalle coltivazioni. ✘ Relativamente a Riserve di pesca la garanzia non vale per: 1) la responsabilità civile dei pescatori; 2) l'esistenza di dighe. <p>Nelle garanzie acquistabili con premio aggiuntivo non sono inoltre coperti i seguenti danni.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✘ Relativamente a Proprietà dei fabbricati dove si svolge l'attività la garanzia non vale per i danni derivanti da: 1) lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione; 2) spargimento d'acqua o da rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, 3) umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali; 4) attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione. ✘ Relativamente a Cose portate o consegnate la garanzia non vale per: 1) oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori in genere, se non custoditi in cassaforte; 2) veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute. ✘ Relativamente a Danni a cose in consegna e custodia la garanzia non vale per i danni: 1) alle cose portate o consegnate dai clienti; 2) agli immobili, nonché alle cose utilizzate e/o detenute a titolo di locazione finanziaria. La garanzia inoltre non opera per la responsabilità del vettore ex art. 1693 del Codice civile. ✘ Relativamente a Aree giochi per bambini all'aperto la garanzia non opera per giochi gonfiabili e tappeti elastici. ✘ Relativamente a Malattie professionali la garanzia non vale per: 1) prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; 2) malattie conseguenti a: a) intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa; b) intenzionale mancata prevenzione del danno, omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa; 3) malattie che si manifestino dopo diciotto mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro; 4) malattie riconducibili o connesse a comportamenti vessatori in genere posti in essere da colleghi o superiori; 5) malattie causate da amianto.

 Ci sono limiti di copertura? Oltre a quanto indicato nel DIP Danni – Documento Informativo Precontrattuale, sono espone di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie				
		Franchigia €	Scoperto	Limite di indennizzo
Tutte le garanzie, limitatamente ai danni a cose e se non diversamente precisato		250	---	Massimale
GARANZIE DI BASE	Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.), relativamente alle responsabilità derivanti dal Codice Civile	2.500	---	Massimale R.C.O.
	Sospensione o interruzione di attività	---	10% con il minimo di € 250 e con il massimo di € 10.000 per sinistro	20% del massimale R.C.T., con il limite di € 500.000 per sinistro e per annualità assicurativa
	Errato trattamento dei dati personali (Privacy)	---	10% con il minimo di € 250 e con il massimo di € 10.000 per sinistro	€ 150.000 per sinistro e per annualità assicurativa
	Danni da incendio (limitatamente ai danni a cose)	---	10% con il minimo di € 250 e con il massimo di € 10.000 per sinistro	30% del massimale R.C.T., con il limite di € 500.000 per sinistro e per annualità assicurativa
	Danni ai veicoli	250 per ogni veicolo danneggiato	---	Massimale R.C.T.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO (Condizioni Facoltative)	Rischio smercio	250 per danni a cose	---	Massimale R.C.T. per sinistro e per annualità assicurativa
	Cose portate o consegnate	250	---	€ 3.000 per sinistro e per annualità assicurativa
	Danni a cose in consegna e custodia	---	10% con il minimo di € 250 e con il massimo di € 10.000 per sinistro	€ 50.000 per sinistro e per annualità assicurativa
	Aree giochi per bambini all'aperto	I danni inferiori al 6% di Invalidità Permanente	---	€ 250.000 per sinistro e per annualità assicurativa
	Danni da inquinamento accidentale	---	10% con il minimo di € 2.500 e con il massimo di € 25.000 per sinistro	20% del massimale R.C.T., con il limite di € 500.000 per sinistro e per annualità assicurativa
	Malattie professionali	---	---	50% del Massimale R.C.O.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	<p>In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla sede di Reale Mutua entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro. Alla denuncia devono far seguito nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.</p> <p>L'Assicurato, convenuto in un procedimento di mediazione con oggetto attinente la presente assicurazione, deve darne tempestiva comunicazione a Reale Mutua, trasmettendo ogni informazione utile alla valutazione del fatto e ad integrazione della denuncia di sinistro.</p>
	<p>Assistenza diretta/in convenzione: Non sono presenti prestazioni fornite direttamente all'Assicurato da enti/strutture convenzionate con Reale Mutua.</p>
	<p>Gestione da parte di altre imprese: Non è presente intervento da parte di altre imprese.</p>
	<p>Prescrizione: I diritti derivanti dalla polizza e dalla richiesta di risarcimento si prescrivono in due anni. Il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal DIP Danni</p>
Obblighi dell'impresa	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal DIP Danni</p>



Quando e come devo pagare?

Premio	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal DIP Danni</p>
Rimborso	<p>In caso di recesso per sinistro effettuato da parte di Reale Mutua, la stessa rimborsa entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso la parte di premio, al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione del contratto, relativa al periodo di rischio non corso.</p>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<p>Qualora la polizza garantisca una Associazione di volontariato, relativamente alle eventuali prestazioni di carattere infermieristico o paramedico, l'assicurazione opera per i danni originati da fatti commessi nel periodo di validità del contratto, le cui richieste di risarcimento siano pervenute all'Assicurato e da questi comunicate a Reale Mutua entro e non oltre 12 mesi dalla cessazione del contratto stesso</p>
Sospensione	<p>Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie del contratto.</p>



Come posso disdire la polizza?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal DIP Danni



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto si rivolge a persone fisiche o giuridiche che svolgono attività di varia natura in ambito sportivo, culturale o del tempo libero.



Quali costi devo sostenere?

Sulla base delle rilevazioni contabili dell'ultimo esercizio relativi al presente prodotto, l'ammontare della quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 25,10% dei premi contabilizzati.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Buongiorno Reale" – Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11, 10122 Torino, Numero Verde 800 320 320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 7425420, e-mail: buongiorno reale@realemutua.it . La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M. U. Traiano 18, 20149 Milano. Reale Mutua è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Commissione di Garanzia Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato" con sede in Via dell'Arcivescovado 1, 10121 Torino e-mail: commissione.garanziaassicurato@realemutua.it. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per Reale Mutua. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni. Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento sul sito www.realemutua.it.</p> <p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile</p>
--	--

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.